

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2803 del 11/06/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA MARGARITELLI FERROVIARIA SPA DI CADELBOSCO DI SOPRA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2818 del 06/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.11189/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta
"MARGARITELLI FERROVIARIA Spa" - Cadelbosco di Sopra.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"MARGARITELLI FERROVIARIA Spa"** avente sede legale in comune di **Perugia - Via Adriatica n.109 – Loc. Ponte San Giovanni** - Provincia di Perugia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di **produzione di manufatti prefabbricati in cemento armato (traversine ferroviarie)** ubicato in comune di **Cadelbosco di Sopra - Via C. Colombo n.97** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al PG/51081 del 29/03/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs.152/06;
- conferma autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/63594 del 19/04/2019;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Cadelbosco di Sopra in data 7/5/2019 al PG/71618;
- nulla osta dell'Unione Terra di Mezzo del 28/05/2019, acquisito con PG 84311 del 28/05/2019, in merito allo scarico in pubblica fognatura;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale"

e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

- D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- D.G.R. n.286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- L. 26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l’impianto della Ditta “**MARGARITELLI FERROVIARIA Spa**” ubicato nel comune di **Cadelbosco di Sopra** - **Via C. Colombo n.97** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06; Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico

2) che la presente sostituisce l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-800 del 29/03/2016;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**

- **Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06

L'azienda svolge attività di produzione di traverse ferroviarie in cemento armato.

Nell'insediamento sono presenti il magazzino per il ricovero delle attrezzature, la palazzina uffici, una mensa per i circa 42 addetti e lo stabilimento con le linee di produzione di calcestruzzo costituite da due impianti di betonaggio come di seguito descritto:

- Impianto di Betonaggio 1: collocato all'interno dello stabilimento, nel capannone n° 4;
- Impianto di Betonaggio 2: collocato nell'area cortiliva, tra il magazzino e lo stabilimento.

La situazione attualmente autorizzata prevede che i reflui di natura industriale derivanti dai lavaggi degli impianti di produzione (impianto di betonaggio 1 e impianto di betonaggio 2) e delle attrezzature di lavorazione del calcestruzzo prima del recapito in pubblica fognatura (scarico S1 in planimetria) vengono trattati in apposito impianto costituito da 3 (tre) vasche di decantazione con le seguenti caratteristiche:

- Prima vasca di decantazione: ubicata all'interno dello stabilimento con capacità pari a 25 m³ ;
- Seconda vasca di decantazione: ubicata all'esterno dello stabilimento con capacità pari a 21 m³ ;
- Terza vasca di decantazione: ubicata all'esterno dello stabilimento con capacità pari a 26 m³ e dalla quale avviene un parziale recupero delle acque per riutilizzo nel processo produttivo.

Sono convogliati a tale sistema di trattamento anche i reflui derivanti da:

- Cicli di maturazione del prodotto finito (traversine ferroviarie) che avviene in ambienti a temperatura e umidità controllata (celle di maturazione) mediante umidificazione con acqua nebulizzata durante la stagione più calda oppure vapore acqueo durante la stagione più fredda (i reflui si generano per la condensa del vapore acqueo);
- Trattamento di essiccazione aria compressa;
- Processo di addolcimento con resine a scambio cationico delle acque del generatore di vapore di cui all'emissione in atmosfera identificata come E4.

Rispetto alla situazione attualmente autorizzata, vengono apportate le seguenti modifiche:

- Inserimento di una ulteriore vasca di decantazione nel sistema di trattamento dei reflui di natura industriale derivanti dai soli lavaggi degli impianti di produzione e delle attrezzature di lavorazione del calcestruzzo;
- Esclusione dal sistema di trattamento di cui in precedenza sia dei reflui derivanti dalle celle di maturazione del prodotto finito e dal trattamento di essiccazione dell'aria compressa (già soggetti a trattamento con gruppo di disoleazione dedicato), sia delle acque di lavaggio delle resine dell'addolcitore a servizio del generatore di vapore (emissione in atmosfera E4).
- Inserimento di ulteriore vasca di sedimentazione da 30 m³.

Lo scarico dei reflui domestici derivanti dalla mensa aziendale, dagli uffici, e dagli spogliatoi in uso alle maestranze aziendali essendo in pubblica fognatura non è soggetto ad autorizzazione ai sensi di art. 124, comma 4 di D. Lgs. 152/06.

La planimetria di riferimento della rete fognaria interna, è la tavola Z01/19-03 Planimetria generale rete fognaria stato di progetto del 18/03/2019.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **3.100 m³**.
2. Il volume massimo giornaliero scaricabile è fissato in 13 m³.
3. Lo scarico non deve superare i limiti massimi dei parametri di Tabella 3, Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
4. Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.
13. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
14. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06

- Lo scarico oggetto del presente allegato è costituito dalle acque di prima pioggia dei piazzali, adibiti alla movimentazione dei mezzi e in minima parte (per un'area di 1.800 m²) allo stoccaggio dei prodotti finiti.
- I cassoni posizionati all'esterno dello stabilimento, utilizzati per la raccolta dei rifiuti fangosi derivanti dalla pulizia degli impianti di betonaggio e dei residui solidi di calcestruzzo, sono a tenuta e dotati di copertura scorrevole, e sono posizionati su una platea impermeabile e confinata su tre lati da una cordolatura di contenimento in cemento armato.
- Gli stoccaggi delle materie prime (inerti e cemento) sono effettuati in silos chiusi.
- Le acque meteoriche dei piazzali sono raccolte tramite apposite griglie e caditoie, e sono convogliate all'impianto di trattamento per le acque di prima pioggia costituito da:
 - una vasca di accumulo per la sedimentazione e la disoleazione, avente volume di 7,06 m³;
 - uno scolmatore (deviatore di flusso) per le acque di seconda pioggia.
- Il corpo idrico superficiale recettore delle acque di scarico è il fosso stradale di Via Colombo, che si immette nel Cavo Bresciana appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque di prima pioggia, a valle del trattamento con impianto di depurazione, deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri: pH, Solidi sospesi totali e Idrocarburi totali.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, deve essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, e ne deve essere data immediata comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e Servizio Territoriale competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e devono essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo deve essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
5. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
6. Si deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06; i formulari di trasporto devono essere conservati e tenuti a disposizione per gli organi di controllo.
8. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, e idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
9. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.

10. Dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un autocontrollo analitico dello scarico che attesti il rispetto dei limiti prescritti, riferito ad un campione medio-composito nell'arco di tre ore o di durata inferiore in relazione all'evento meteorico. Per i campioni prelevati dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
11. I rapporti di prova delle analisi e i verbali di campionamento dovranno essere conservati presso lo stabilimento per essere a disposizione degli agenti accertatori.
12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
13. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni per gli eventuali atti di legge.

- Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**MARGARITELLI FERROVIARIA Spa**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di manufatti prefabbricati in cemento armato (traversine ferroviarie)** nell'impianto ubicato in Comune di **Cadelbosco di Sopra - Via C. Colombo n.97** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.32 – TAGLIO E FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE IN POLIURETANO
 EMISSIONE n.33 - 34 – RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI
 EMISSIONE n.48 – RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **2 Settembre 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **9 Settembre 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASP.POSTAZIONI DI OLIATURA CASSERI	2500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E2	ASP. POSTAZIONE DI OLIATURA CASSERI	4500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	< 10	
E4	GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO (1395 Kw)	235	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E6	CAPPA CUCINA MENSA AZIENDALE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E7-E8	TORRINI RICAMBIO ARIA ZONA MENSA	4000 Cad.	14,5	Salt.	----	-----	
E9÷E20	RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI	4500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Salt	----	-----	
E22÷E25	RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI	4500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Salt	----	-----	
E27	FILTRO ASPIRAZIONE SILI CEMENTO	1710	14,5	1	----	-----	
E28	FILTRO ASPIRAZIONE GRUPPO MISCELATORE	1000	8,5	6	Materiale particellare	< 10	
E29	FILTRO ASPIRAZIONE POSTAZIONE DI OLIATURA CASSERI	6800	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale particellare	< 10	
E30	POSTAZIONE DI SALDATURA	3700	Oltre il colmo del tetto	2	Materiale particellare	< 10	
E31	LOCALE MISCELAZIONE RESINA BI-COMPONENTE	2000	Oltre il colmo del tetto	15	SOV	< 100	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E32	TAGLIO E FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE IN POLIURETANO	2500	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale particellare SOV	< 10 < 500	
E33-E34	RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06					
E35	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO DA 24 KW PER RISCALDAMENTO VASCA MATURAZIONE CUBETTI IN SLC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E36÷E40	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.					
E41a÷E41f	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.					
E42-E43	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.					
E44a÷E44d	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.					
E45a÷E45d	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.					
E46	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.					
E47	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.					
E48	RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06					

(*) Adeguamento ai limiti del D.Lgs.183/2017.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per **gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto e dei SOV devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione E4 che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.1 – 2 – 28 – 29 – 31 ed una frequenza almeno annuale per l'emissione 4 (limitatamente al parametro ossidi di azoto e il materiale particolato) - 30 – 32. **Il primo campionamento sull'emissione E4 dovrà essere effettuato contestualmente alla messa a regime degli impianti nuovi.**

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/51081 del 29/03/2019.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico allegata, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, risulta che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.